rendite non possono mai essere sgravate e restituite al libero commercio, senza un decreto o del tribunale o ministeriale.

In primo luogo faccio osservare all' onorevole Botta che la iscrizione dell'ipoteca sugli stabili potrebbe essere rinnovata dopo la scadenza del quindennio, e che pertanto colui che vuole essere pienamente sicuro chiederà sempre un decreto che mandi cancellare l'ipoteca anche quando sia scaduto il quindennio senza che l'iscrizione sia stata rinnovata. Dico in secondo luogo che in questa legge speciale non dobbiamo derogare alle leggi che regolano il debito pubblico, la quale cosa sarebbe gravissima e potrebbe avere conseguenze pericolose. Del resto, poichè l'onorevole preopinante ha ritirata la sua proposta, non insisterò maggiormente a combatterla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

« Art. 4. Il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l'amministrazione del debito pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1850.

« Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il decreto che autorizza la restituzione del fatto deposito. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Quanto ai conservatori però delle ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall'articolo 4 sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai contabili, dai funzionari e dagli individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

« I contabili, i funzionari pubblici, e gl'individui che fossero stati nominati, od avessero contratte obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi, entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. Le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili e quelle che in simil modo potranno ancora prestarsi a termini dell'articolo precedente, per gli oggetti di cui agli articoli 1 e 2, potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall'articolo 1. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. Sarà sempre facoltativo di sostituire alla cauzione prestata in numerario quella fornita in rendite sul debito pubblico e viceversa. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Sono mantenute le disposizioni della legge 18 novembre 1850 relativa a depositi nella Cassa del debito pubblico, in quanto le disposizioni stesse non siano contrarie alla presente. »

(La Camera approva.)

Si procederà allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	117
Maggioranza	59
Voti favorevoli	109
Voti contrari	8

(La Camera adotta.)

Le schede deposte per la formazione della Commissione del catasto sono in numero di 111.

Si procederà all'estrazione a sorte degli scrutatori.

(Sono estratti i nomi dei deputati Arnulfo, Depretis, Ara, Cornero, Despine, Rossi, Annoni.)

DISCUSSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla relazione della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 809.)

Dietro l'esame fatto da questa su 46 deputati non vi sarebbe contestazione circa al collocarli nel novero degli impiegati. Su cinque invece fuvvi discussione.

Io comincierò a interrogare la Camera sui primi quarantasei.

(*Nessuno domanda la parola.*)

Non essendovi osservazione, passeremo a quelli intorno ai quali v'ha contestazione.

La prima proposta che fa la Commissione riguarda il deputato Giorgio Asproni, cui essa propone di collocare nel novero degli impiegati.

Il deputato Asproni ha la parola.

ASPRONI. La Commissione, intenta a scoprire con acume molto zelante il numero di deputati impiegati, ha spinte le sue osservazioni sul mio conto a segno di fare una censura piuttosto sull'operato dal Ministero e mio, che ragionare sui motivi che la potevano indurre a considerarmi come impiegato del Governo. Vi era gusto di censurare.

In quanto alla censura io credo che non possa essere questa la sede di farla. I tre membri della Commissione che così opinavano potevano riservarsi all'epoca della discussione del bilancio, o quando, incamerati i beni ecclesiastici, si venisse a discutere sul diritto che ha il Governo d'imporre pensioni sopra il terzo di tutti i benefizi dell'isola a favore di persone ecclesiastiche. In quanto poi alla seconda parte della relazione che mi riguarda, io me ne spiccierò con una breve osservazione.

A meno che io non volessi decadere dal benefizio per colpa mia o per delitto, mi era impossibile di rinunziarlo con effetto senza che io avessi un assegno che fosse in luogo di titolo ecclesiastico per l'effetto dell'ordine sacerdotale.

Il Ministero dandomi una pensione a questo titolo, pose me nella condizione di non potervi rinunziare, e sè in quella di conservarmela, a meno che egli non volesse, ed io non avessi il riprovevole intento di divenire prete irregolare. Quindi io non so come possano considerarmi quale impiegato del Governo, a meno che si consideri come tale qualunque ecclesiastico che abbia ricevuto dal Governo una costituzione di pensione o di patrimonio ecclesiastico.

Io dico poi che in Sardegna, pel privilegio riservato alla Corona, il Ministero aveva pienissimo diritto di disporre in pensioni ecclesiastiche pel terzo dei benefizi, massime di